



COMUNE DI CIGLIANO
Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.18 del 27/06/2024

OGGETTO:

Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2024-2025, approvato e validato dal Consorzio C.O.VE.VAR e approvazione delle tariffe e scadenze della Tassa sui Rifiuti - Tari anno 2024.

L'anno duemilaventiquattro addi ventisette del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. TESTORE GIORGIO - Sindaco	Sì
2. BRESCIANI RAIMONDA - Consigliere	Sì
3. REGIS MAURIZIO - Consigliere	Sì
4. GRIGOLO EMILIANO - Consigliere	Sì
5. RAMETTA DANIELE - Consigliere	No
6. DE MARCO FRANCESCO - Consigliere	Sì
7. ARDISSINO ERMINIA - Consigliere	Sì
8. SAVIO GIOVANNI - Consigliere	Sì
9. CARLINO PIER CARLO - Consigliere	Sì
10. MARCHETTI DIEGO - Consigliere	Sì
11. BOBBA STEFANO - Consigliere	Sì
12. FILIPPI BRUNA - Consigliere	Sì
13. CAIAZZA GIULIA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa MAGLIONE TIZIANA, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. TESTORE GIORGIO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO:

Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2024-2025, approvato e validato dal Consorzio C.O.VE.VAR e approvazione delle tariffe e scadenze della Tassa sui Rifiuti - Tari anno 2024.

L'Amministratore competente

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, mantenendo la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019* sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e, in particolare, l'allegato tecnico contrassegnato con la lettera A, ha introdotto il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (c.d. MTR), così come integrato dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 238 del 23 giugno 2020;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31/10/2019* avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, a decorrere dal 1° aprile 2020, termine successivamente prorogato, in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al 1 luglio 2020;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021* avente ad oggetto "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*", sono stati aggiornati i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2). Il nuovo MTR-2 ha previsto la predisposizione di un Pef pluriennale per il quadriennio 2022-2025, indicando sin da subito l'evoluzione dei costi del servizio per l'intero periodo, con un aggiornamento obbligatorio a cadenza biennale, nonché, se necessario e previa istanza ad ARERA, con la possibilità di aggiornamenti infra-periodo;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021* sono stati valorizzati i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2;
- con *determinazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021* sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione all'Autorità, nonché forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti stabilita dal MTR-2;
- con *deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022*, ARERA ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che,

- con le nuove prescrizioni, ha reso ancor più complesso l'iter di predisposizione del Piano Economico Finanziario 2022-2025, andando altresì ad incidere sulle modalità di gestione del tributo, per alcuni aspetti in antitesi con quanto previsto dalla Legge n. 147/2013 e dalla Legge n. 296/2006. Tale delibera ha imposto dal 2023 una serie di obblighi per i Comuni e ha richiesto agli Enti Territorialmente Competenti (ETC) di scegliere entro il 31 marzo 2022 (ritenuto termine ordinatorio da IFEL) uno dei quattro livelli di qualità al quale la gestione doveva adeguarsi, con l'assunzione dei conseguenti eventuali oneri;
- con *deliberazione n. 389 del 03 agosto 2023*, ARERA ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
 - con *deliberazione n. 1/2023 del 06 novembre 2023*, ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché ha apportato chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;
 - l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - gli articoli 183 e 198 del D. Lgs. n. 152/2006, così come modificati dall'art. 1, comma 9 e 24, D. Lgs. 03.09.2020, n. 116, i quali disciplinano le competenze dei Comuni in tema di ciclo di gestione dei rifiuti e la definizione di rifiuto urbano;
 - il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che ha apportato modifiche al D.lgs. n.152/2006, con riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;
 - il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."*;
 - i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16 dicembre 2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: *"Approvazione schema di bilancio di previsione 2024-2026 ed allegati."*;

Fatto presente che:

- il D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni in L. 25.02.2022, n. 15, all'art. 3,

comma 5-quinquies, ha previsto che *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

- il D.L. 17.05.2022, n. 50, all’art. 43, comma 11, ad integrazione dell’art. 3, comma 5-quinquies, su riportato, ha stabilito che il termine per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è strutturalmente prorogato rispetto all’ordinario termine del 30 aprile, nel caso di proroga del bilancio di previsione a data successiva; ha stabilito inoltre che *“In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- per l’anno 2024, il termine entro cui procedere per l’approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 15.03.2024, con Decreto del Ministero dell’Interno del 22.12.2023, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 303 del 30.12.2023;

Fatto altresì presente che, il C.O.VE.VA.R.:

- con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 del 11.05.2022, ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del PEF, vigenti dal 1° gennaio 2023, individuando il posizionamento della gestione nello “Schema regolatorio I”, ai sensi della deliberazione dell’ARERA n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022;
- ha approvato e validato il PEF TARI riferito a questo Comune per il periodo regolatorio 2022-2025, come risultante dalla deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 6 del 11.05.2022 e dalla documentazione ad essa allegata;

Tenuto conto che:

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha preso atto del suddetto PEF e delle risultanze economiche in esso contenute dalle quali emerge che:
 - per l’anno 2022, è esposto un costo complessivo di € 537.001,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, interamente recuperato mediante entrate tariffarie;
 - per l’anno 2023, è esposto un costo complessivo di € 545.092,00 suddiviso tra costi fissi e costi variabili, interamente recuperato mediante entrate tariffarie;
 - per l’anno 2024, è esposto un costo complessivo di € 553.305,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, interamente recuperato mediante entrate tariffarie;
 - per l’anno 2025, è esposto un costo complessivo di € 561.641,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, interamente recuperato mediante entrate tariffarie;
- il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2), relativo al secondo periodo regolatorio 2022-2025, prevede un aggiornamento biennale del PEF e solo straordinariamente la revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, nel rispetto del limite di variazione annuale fissato dall’art. 4 della *deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021*;

Considerato che il Consorzio C.O.VE.VA.R. di Vercelli ha trasmesso l’aggiornamento al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti periodo regolatorio 2024-2025, approvato dall’Assemblea Consortile con deliberazione n. 4 del 17.04.2024 ed avente le seguenti risultanze economiche:

- Per l’anno 2024, espone un costo complessivo di € 558.907,00, suddiviso tra costi fissi per € 56.297,00 e costi variabili per € 502.610,00, detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 per € 2.848,00;
- Per l’anno 2025, espone un costo complessivo di € 573.512,00, suddiviso tra costi fissi per € 21.796,00 e costi variabili per € 551.716,00, detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 per € 2.848,00;

Tenuto conto inoltre che:

- con l’avvento del Pef-Tari di durata quadriennale, Arera ha modificato le tempistiche di

redazione dei Piani, anche in un'ottica di uniformità con la programmazione triennale data dal bilancio di previsione degli Enti Locali. La deliberazione Arera n. 363/2021/R/Rif, introducendo il nuovo "MTR-2", ha mantenuto il modus operandi del primo piano regolatorio, ovvero sia di utilizzare i dati di consuntivo dell'anno a-2 come base di riferimento per la costruzione del Pef;

- la possibilità di addivenire ad un aggiornamento del Pef è prevista dall'articolo 8.5 della deliberazione n. 363/2021 che concede agli ETC la possibilità di presentare ad Arera l'istanza di revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria 2022-2025 "al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano". La procedura, stando al contenuto dell'articolo, può essere attivata "in ogni qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio";
- un primo importante chiarimento è stato fornito con la deliberazione Arera n. 62/2023/R/Rif del 21.02.2023, dove in merito alla segnalazione di criticità legate all'aumento dei prezzi dei fattori di produzione, Arera ha affermato che "sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025; le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione n. 363/2021/R/Rif, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque essere fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate; ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, le richiamate dinamiche possono riflettersi, nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all'utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR-2";

Richiamati:

- l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 in base al quale "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica...";

Ritenuto che la ripartizione del predetto costo, nella misura del 95% per la quota fissa delle utenze domestiche e del 5% per la quota fissa delle utenze non domestiche, e nella misura del 56% per la quota variabile delle utenze domestiche e del 44% per la quota variabile delle utenze non domestiche rispetti quanto citato dalla normativa di riferimento;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 04.11.2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021, è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€ 561.755,00	-
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€ 2.848,00	-
Totale gettito TARI	€ 558.907,00	

Evidenziato che le componenti da dedurre sopra evidenziate, per l'importo complessivo di € 2.848,00, sono presenti nel piano finanziario 2024-2025 sotto la voce "detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021", allegato alla presente deliberazione;

Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), con il quale viene, tra l'altro, stabilito al comma 660 che: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

Appurato che le agevolazioni di cui all'art. 81 del Regolamento per la disciplina delle Entrate Tributarie (TUNIFET), verranno finanziate mediante ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune – ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 – previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Ritenuto di riconoscere, per l'anno 2024, per le utenze domestiche e non domestiche l'applicazione di una agevolazione straordinaria sulle tariffe pari al 20% del costo del servizio utilizzando i fondi della compensazione nucleare;

Visto l'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 38 bis, del decreto legge 26.10.2019, n. 124, il quale prevede che nei casi di pagamenti della TARI effettuati tramite modello F24, il tributo provinciale (c.d. TEFA) applicato nella misura massima del 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a far data dal 1 giugno 2020 verrà riversato - al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune – direttamente dall'Agenzia delle Entrate agli enti beneficiari Province e Città metropolitane;

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5% ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124;

Considerato che la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Richiamato:

- il Regolamento comunale per la disciplina Entrate Tributarie (TUNIFET), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18.08.2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 06.03.2021 e successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2022;
- l'art. 26 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 15/2022 – TQRIF in base al quale al punto 26.2 viene precisato che *“In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione”* e al punto 26.4 *“Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti commi 26.1 e 26.2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento”*;
- l'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013: *“Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello F24 o con altre modalità di pagamento messe a disposizione dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo.”*

Ritenuto che:

- sia pertanto necessario stabilire, come previsto dalla norma regolamentare e dalle disposizioni di Arera sopra richiamate, le rate di versamento della TARI per l'anno 2024;
- Tali scadenze possano essere determinate secondo lo schema seguente:
 1. PRIMA RATA: scadenza 30 SETTEMBRE 2024
 2. SECONDA RATA: scadenza 30 DICEMBRE 2024
- Si debba altresì prevedere la facoltà del contribuente di versare il tributo in UNICA SOLUZIONE entro la scadenza della seconda rata, ossia entro il 30 DICEMBRE 2024

Considerato che, alla luce di quanto esposto, è necessario procedere:

- 1) alla presa d'atto del piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti PEF 2024-2025 approvato e validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e dei relativi allegati, i quali devono essere trasmessi ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif, adempimento a carico dell'ETC;
- 2) all'approvazione delle tariffe della TARI 2024, ai sensi delle disposizioni di legge dianzi citate e dell'art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147 e s.m.i., che così recita: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"* e delle scadenze di pagamento;

Visti:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ove si prevede che *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. 15, comma 1 – lettera b), del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, il quale dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;
- il Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno del 20.07.2021 con il quale sono state decretate le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e la procedura di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- la Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 7/DF del 21/09/2021;

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore dal 01.01.2024, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 267;

Dato atto, al riguardo, che:

- l'Area Finanziaria ha predisposto le tariffe in questione, come da prospetto qui allegato quale parte integrante e sostanziale;

- tali tariffe sono state elaborate in base all'art. 1, commi da 639 e seguenti, della L. n. 147/2013 e s.m.i., alle disposizioni del regolamento comunale per la disciplina delle Entrate Tributarie (TUNIFET), nel testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18.08.2020, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 06.03.2021 e successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, e alle previsioni contenute nel PEF 2022-2025, annualità 2024, di cui è più sopra cenno;
- l'applicazione delle tariffe come definite nel prospetto allegato consente di incassare la somma recuperabile mediante tariffa prevista dal PEF – annualità 2024, più sopra indicata.

Dato atto che in relazione alla proposta di approvazione sono stati acquisiti:

- il parere contabile favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- la presa d'atto dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Precisato che il Bilancio di Previsione 2024-2026, approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 16.12.2023, è già coerente con le risultanze economiche emergenti dal PEF 2022-2025 approvato e validato dal C.O.VE.VA.R. con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 11.05.2022 e recepito con deliberazione C.C. n. 16 del 31.05.2022 e con le risultanze economiche emergenti dall'aggiornamento al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti periodo regolatorio 2024/2025 approvato e validato dal C.O.VE.VA.R. con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 17.04.2024;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell'art. 42, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 ed ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22.11.2011, n. 214;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) Di prendere atto dell'approvazione e validazione del Piano Finanziario del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARI), nelle risultanze del PEF TARI – revisione biennale 2024/2025 – e dei relativi allegati, da parte dell'Ente di Governo d'Ambito Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani – C.O.VE.VA.R., come da documentazione allegata alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 3) Di dare atto che il PEF TARI come sopra approvato e validato:
 - Per l'anno 2024, espone un costo complessivo di € 558.907,00, suddiviso tra costi fissi per € 56.297,00 e costi variabili per € 502.610,00, detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 per € 2.848,00;
 - Per l'anno 2025, espone un costo complessivo di € 573.512,00, suddiviso tra costi fissi per € 21.796,00 e costi variabili per € 551.716,00, detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 per € 2.848,00;
- 4) Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2024 sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti, assicurando la piena copertura del costo complessivamente quantificato attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato B) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, calcolate sulla base del Piano Economico Finanziario TARI 2024 approvato e validato dal competente Ente di Governo dell'ambito C.O.VE.VA.R con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 17.04.2024;

- 5) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto 4) è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario - PEF 2022-2025 approvato e validato dal C.O.VE.VA.R. con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 11.05.2022 e recepito con deliberazione C.C. n. 16 del 31.05.2022, e aggiornato per il periodo regolatorio 2024/2025 con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 17.04.2024 per l'importo complessivo di € 558.907,00;
- 6) Di dare atto che le medesime tariffe entrano in vigore dal 1° gennaio 2024;
- 7) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Vercelli, nella misura del 5%;
- 8) Di dare atto che la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- 9) Di stabilire, per l'anno 2024, le scadenze ed il numero delle rate di versamento della TARI secondo lo schema seguente:

1. PRIMA RATA:	scadenza	30 SETTEMBRE 2024
2. SECONDA RATA:	scadenza	30 DICEMBRE 2024

con facoltà del contribuente di versare il tributo in UNICA SOLUZIONE entro la scadenza della seconda rata, ossia entro il 30 DICEMBRE 2024;
- 10) Di avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 660, Legge n. 147/2013, e s.m.i. il quale consente di introdurre agevolazioni non comprese nella normativa del tributo (c.d. atipiche) finanziate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 11) Di riconoscere, per il solo anno 2024, per le utenze domestiche e non domestiche l'applicazione di una agevolazione straordinaria sulle tariffe pari al 20% del costo del servizio utilizzando i fondi della compensazione nucleare;
- 12) Di precisare che il Bilancio di Previsione 2024-2026, approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 16.12.2023, è già coerente con le risultanze economiche emergenti dal PEF 2022-2025 approvato e validato dal C.O.VE.VA.R. con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 11.05.2022 e recepito con deliberazione C.C. n. 16 del 31.05.2022 e con le risultante economiche emergenti dall'aggiornamento al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti periodo regolatorio 2024/2025, approvato e validato dal C.O.VE.VA.R. con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 17.04.2024;
- 13) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione all'Ente di Governo d'Ambito Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani – C.O.VE.VA.R. per i provvedimenti di competenza;
- 14) Di pubblicare sul sito dell'Ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione "informazioni ambientali" ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 33/2013, la presente deliberazione sulla base delle indicazioni dettate anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 719 del 27.10.2021;
- 15) Di dare atto che il presente atto dovrà essere trasmesso per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, secondo le specifiche tecniche approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle

Finanze di concerto con il Ministero dell'interno del 20 luglio 2021;

- 16) Di dichiarare immediatamente eseguibile l'adottanda deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, al fine di sveltire l'iter di attuazione dei successivi adempimenti esecutivi concernenti la riscossione della tariffa.

Il Sindaco passa la parola all'Assessore al Bilancio, Elisabetta Rossi, che illustra la proposta.

Interviene il Consigliere Diego Marchetti.

Risponde l'Assessore Elisabetta Rossi.

Interviene il Consigliere Bruna Filippi.

Risponde il Responsabile dell'Area Finanziaria, Alessandro Andreone che espone alcune precisazioni sulle tariffe della TARI per l'anno 2024.

Il Consigliere Diego Marchetti comunica il proprio voto favorevole al presente punto.

Il Consigliere Bruna Filippi comunica il proprio voto favorevole al presente punto.

Successivamente il Presidente indice la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraesposta proposta di deliberazione;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli 12, contrari 0 e astenuti 0 espressi in forma palese;

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli 12, contrari 0 e astenuti 0 espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Al termine della trattazione del presente punto il Sindaco dà alcune comunicazioni.

Interviene il Consigliere Diego Marchetti a cui risponde il Segretario Comunale.

Si dà atto che per il testo integrale degli interventi svoltisi durante la discussione di questo punto si fa espresso rinvio alla registrazione audio della seduta.

Il Consiglio Comunale si chiude alle ore 19,58.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Firmato Digitalmente
TESTORE GIORGIO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
MAGLIONE TIZIANA